

TI_GERICHTE 12.2000.124 vom 22. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.124

FR: TI_GERICHTE 12.2000.124 du 22 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.124 del 22 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

E' del tutto pacifico che il rapporto contrattuale in esame è retto, oltre che dal contratto individuale di lavoro doc. A, anche dai contratti collettivi doc. 5.1 e 5.2, oltre che dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (doc. 6). Per delimitare correttamente l'oggetto del contendere è opportuno rilevare che -secondo quanto affermato dall'appellante medesimo (pag. 2)- in base a questi vincolanti accordi collettivi egli avrebbe avuto diritto ad un salario mensile minimo di fr. 4'610.-- e (nell'ipotesi della loro quantificazione forfetaria) a supplementi per fr. 400.-- per il lavoro notturno e in galleria, per un totale di fr. 5'010.--. Il risultato non muta, se non a sfavore del dipendente, nemmeno computando i supplementi da lui richiesti a questo stadio della causa, posto che la richiesta di complessiva di fr. 5'162.78 (appello, pag. 5) per l'intero periodo di attività è nettamente inferiore ai predetti fr. 400.-- mensili che la convenuta avrebbe inteso accordare al dipendente. Se ne deve perciò concludere che il presente litigio non verte su una violazione di salari minimi imposti dai CCL di categoria.

E. 2

Così premessa l'assenza di violazione dei salari minimi previsti dal CCL, l'istante può ottenere l'accoglimento della propria pretesa unicamente dimostrando che le parti avrebbero pattuito la separata retribuzione dei discussi supplementi. Si tratta però di una prova che l'appellante non è in alcun modo riuscito a fornire. E' ben vero che il contratto di lavoro firmato dalle parti (doc. A) non si esprime sul tema dei supplementi salariali, pacificamente dovuti in base al CCL, ma questo non significa che automaticamente essi debbano essere retribuiti separatamente qualora -come nella specie- il salario indicato sia sufficiente a coprire lo stipendio minimo di cui al CCL aumentato da detti supplementi, dovendosi in tal caso ritenere, ai fini del giudizio, che le sole indicazioni (o se si preferisce le omissioni) di cui al documento contrattuale non consentono di trarre delle conclusioni certe in merito. Se il contratto doc. A non è conclusivo in favore della tesi del dipendente, lo è ancor meno la deposizione testimoniale di chi, come _____, ha assistito alla trattativa contrattuale, ed esprime la certezza del fatto che al dipendente fu esplicitamente indicato che il salario contrattuale era comprensivo delle indennità in questione. Contrariamente all'opinione del ricorrente, non è rilevante il fatto che egli abbia o meno capito ed accettato questa circostanza: nel primo caso, in favore del quale sembrerebbe deporre la successiva pacifica accettazione da parte sua dei conteggi salariali durante circa un anno e mezzo, vi è il necessario consenso contrattuale sul salario offerto dalla convenuta; nel secondo caso, invece, tale consenso non sussiste, il che non significa però che la convenuta è tenuta al

pagamento di quanto inteso dal dipendente, ma indica solo che tra le parti permane una situazione di dissenso sull'ammontare del salario, situazione non risolvibile in favore del dipendente. Nulla impone infatti alla convenuta di pagare al dipendente più di quanto essa ha accettato di dare, non il CCL, in concreto rispettato, e nemmeno l'indicazione da parte sua sul contratto doc. A di un salario globale, comprensivo a mente sua delle richieste indennità, non essendo tale modo di procedere (fermo restando il rispetto dei minimi di cui al CCL) lesivo di disposti di legge (diversa la situazione per il pagamento delle ferie o delle spese professionali: art. 329d CO; II CCA 18 febbraio 2000 in re P./S. sagl), e questo a prescindere dalle indicazioni, comunque confermate, date in concreto dalla competente Commissione paritetica. Stante la rinuncia alla residua pretesa per il supplemento salariale delle ore straordinarie (appello, pag. 2), non risultano ulteriori doglianze, ragione per cui il gravame, infondato ma non temerario, deve essere respinto. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza dell'istante (art, 148 CPC). Per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. L'appello 26 luglio 2000 di _____ è respinto . II. Non si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a controparte fr.500.- a titolo di ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.